Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 23 agosto — Numero 199

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1133 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 11 marzo 1920, n. 292, e 19 aprile 1920, n. 683;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini di cui all'art. 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e quelli analogamente stabiliti in applicazione del disposto dell'art. 74 del R. decreto medesimo per il personale delle Amministrazioni provinciali e dei ruoli speciali e tecnici, sono prorogati al 31 dicembre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1920, sul decreto che aumenta a venticinque milioni la coniazione delle monete da centesimi cinquanta di nichelio puro.

SIRE!

Le condizioni della minuta circolazione in Italia presentano uno speciale disagio: la demonetazione a scopo industriale dei vecchi e pesanti pezzi di bronzo da centesimi 5 e 10, l'incetta e l'esportazione delle nostre monete di appunto verso vicine contrade che ancor più gravemente di noi risentonsi nella minuta circolazione delle conseguenze della guerra e verso le quali l'uscita delle nostre monete è stimolata dalla elevatezza dei cambi, speculazioni di vario genere, incette a scopo di tesoreggiamento hanno determinato una rarefazione nei mezzi inferiori di cambio e più o meno gravemente risentita in tutto il Regno.

Per ovviarla il tesoro da tempo ha iniziato e spinge con grande alacrità la coniazione di monete da 5 e da 10 centesimi di bronzo più piccole e più leggere di quelle sinora in circolazione, nonchè di monete da centesimi 20 in nichelio puro. Inoltre esso ha avviata la coniazione di una moneta in nichelio puro da cent. 50 il cui taglio sembrava consigliato dai mutati valori delle monete, onde dare un pezzo intermedio tra la moneta da cent. 20, che sotto molti aspetti prende il posto dell'antica moneta da un soldo, e il buono di cassa da una lira. Allo scopo di saggiare il trattamento che il pubblico avrebbe fatto a questa nuova moneta, il decreto legislativo del 4 settembre 1919, n. 1618, determinò in soli 10 milioni di lire nominali l'ammontare dei pezzi da centesimi 50 di cui veniva consentita la emissione.

Il pubblico ha fatto buona accoglienza alla nuova moneta. E poichè le necessità della minuta circolazione imperiosamente domandano nuove assistenze, mi onoro di sottoporre alla Maestà Vostra

l'acclusa decreto, da convertirsi in legge, col quale il contingente delle monete da centesimi 50 emettibili viene portato a 20 milioni di lire nominali. Aggiungerò essere mio intendimento di far sì che questa nuova emissione non venga in alcun modo ad aumentare la massa circolante a carico dello Stato; onde provvederò a far ritirare e distruggere un corrispondente quantitativo di buoni di cassa.

In tal modo potremo iniziare anche la trasformazione di questa circolazione cartacea, la quale giustamente solleva così frequenti lagnanze da parte del pubblico.

Il numero 1129 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1618;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 8 del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1618, l'ammontare nominale di dieci milioni delle monete da centesimi cinquanta di nichelio puro, la cui coniazione fu autorizzata col decreto stesso, è elevato a venticinque milioni di lire.

Art. 2.

Il ministro del tesoro, con suoi decreti, è autorizzato a fare le variazioni di bilancio dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1128 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 maggio 1920, n. 654, che regola lo stato economico e giuridico del personale del Real corpo delle miniere;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 25 del R. decreto 9 maggio 1920, è modificato come appresso:

« Il presente decreto avrà vigore dal 1° marzo 1920, salvo per quanto si riferisce alla decorrenza dei nuovi stipendi che resta stabilita al 1° maggio 1919 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1130 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 57 del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494, riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio;

Ritenuto che nel decreto stesso è fatta espressa riserva di provvedere alla sistemazione degli uffici della Amministrazione delle imposte dirette, nonchè all'aumento del personale indispensabile per l'applicazione delle nuove disposizioni tributarie e alle norme per la ammissione in servizio del personale medesimo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sono aggiunti i posti risultanti dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Art. 2.

I nuovi posti di agente delle imposte e tutti quelli che risulteranno disponibili in conseguenza della applicazione della nuova tabella organica di cui al precedente articolo saranno conferiti a coloro che, avendo partecipato al concorso indetto con decreto Ministeriale 8 settembre 1919, n. 1135, furono riconosciuti idonei con almeno punti quattordici su trenta, fermo il diritto di preferenza accordato ai combattenti dallo art. 7 dello stesso decreto.

I posti che dopo tale assegnazione rimarranno ancora vacanti saranno conferiti mediante concorso per titoli fra coloro che sieno forniti di laurea in giurisprudenza o in scienze sociali o di quella dottorale in-

dicata all'art. 1° del R. decreto 27 novembre 1919, numero 2577.

Le norme regolatrici di tale concorso saranno stabilite col decreto Ministeriale di bando del concorso stesso.

Art. 3

I nuovi posti di agente capo e tutti quelli che risulteranno disponibili in conseguenza dell'applicazione della tabella organica di cui all art. 1° del presente decreto saranno conferiti mediante concorso per titoli al [illegible]ale potranno partecipare gli attuali agenti che alla [illegible] di pubblicazione del presente decreto abbiano al [illegible] anni di servizio escluso il periodo di volon-[illegible]

[illegible] norme relative a tale concorso e la composi[illegible]one della Commissione giudicatrice saranno determinate con decreto del ministro delle finanze.

Art. 4.

I nuovi posti di agente superiore sono conferiti a scelta per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione con i criteri stabiliti dall'articolo 52 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1971 agli agenti capi che abbiano almeno cinque anni di grado alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

I nuovi posti di applicato nelle agenzie delle imposte e tutti quelli che risulteranno disponibili in conseguenza delll'applicazione dell'annessa tabella, saranno conferiti a coloro che, avendo partecipato al concorso indetto col decreto Ministeriale 29 novembre 1919, numero 2970, furono riconosciuti idonei con almeno punti quattordici su trenta, fermi i diritti di preferenza accordati ai combattenti dall'art. 8 dello stesso decreto.

I posti che dopo tale assegnazione rimarrnnao ancora vacanti saranno conferiti a coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto si trovino almeno da diciotto mesi in servizio presso le agenzie delle imposte come avventizi ed a giudizio di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del ministro delle finanze, siano riconosciuti, in ordine di preferenza, meritevoli della nomina per idoneità, diligenza e buona condotta.

Le interruzioni del servizio di avventizio causate da chiamata alle armi saranno computate agli effetti della ammissione al concorso sempre quando l'effettivo servizio civile non sia complessivamente inferiore a dieci mesi.

I posti che successivamente rimarranno vacanti, fermi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza e in genere agli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi ed orfani di guerra e figli di invalidi di guerra, saranno conferiti in base a concorso per titoli fra i licenziati delle scuole ginnasiali o tecniche.

Le norme regolatrici del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice saranno stabilite col decreto Ministeriale di bando del concorso stesso.

Art. 6.

I nuovi posti di archivista saranno conferiti agli attuali applicati in ragione di un terzo mediante concorso per titoli in base alle norme che verranno stabilite col decreto Ministeriale che indirà il concorso stesso e di due terzi per anzianità congiunta al merito, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il ministro del tesoro è autorizzato a introdurre nel bilancio passivo del Ministero delle finanze le variazioni necessarie per l'applicazione dei provvedimenti di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — MEDA.

Visto *Il guardasigilli*: FERA.

Personale provinciale dell'Amministrazione delle imposte.

ORGANICO ATTUALE R. decreto 27 ottobre 1919, n. 2065 R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231	Numero attuale dei posti	Aumento	Totale
Denominazione dei gradi			
Ispettori superiori	12	—	12
Agenti superiori e ispettori provinciali	290	108	398
Agenti capi	600	228	828
Agenti	720	276	996
	1622	612	2234
Archivisti	340	248	588
Applicali	500	364	864
	840	612	1452

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
TEDESCO.

Il numero 1184 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 1023, col quale è stato istituito un Comitato di revisione presso il sottosegretario di Stato per la marina mercantile, i combustibili e l'aeronautica;

Visto il Nostro decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849, col quale la Direzione generale d'aeronautica è stata soppressa;

Considerata l'opportunità di assicurare una maggiore indipendenza dell'opera del Comitato suddetto dagli organi della amministrazione controllata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comitato di revisione istituito con l'art. 1 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 1023, assume la denominazione di Comitato di revisione per la marina mercantile ed i combustibili.

La composizione del Comitato è modificata nel senso che al capo ragioniere per la marina mercantile, i combustibili e l'aeronautica, è sostituito un funzionario dell'Amministrazione centrale da designarsi dal ministro dell'industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro.

La decorrenza del R. decreto 3 giugno 1920, n. 1023, è stabilita al 14 giugno 1920.

Le varianti portate dal presente decreto al R. decreto 3 giugno 1920, n. 1023, avranno effetto dal giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti:

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508:

Veduti i decreti Ministeriali 4 gennaio 1920, 23 febbraio 1920 e 7 giugno 1920, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dell'8 gennaio 1920, n. 5 e del 26 febbraio 1920, n. 47;

Veduta la deliberazione del 26 luglio 1920 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 1000 e da L. 100 della Banca stessa;

Veduta la Nota della Direzione generale della Banca predetta, in data 5 agosto 1920, n. 60405, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione per la fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Considerato che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali, e al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazi[illegible]

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione dei biglietti della Ba[illegible] dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero duecentocinquantamila (250,000) biglietti da lire [illegible] (L. 1000) per un valore complessivo di lire duecentocinquanta milioni (L. 250,000,000) divisi in venticinque (25) serie di 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000 e distinte con le lettere e i numeri da A 52 a V 52, da A 53 a E 53.

Numero duemilioni (2,000,000) di biglietti da lire cento (L. 100) per un valore complessivo di lire duecentomilioni (L. 200,000,000) divisi in duecento (200) serie di 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000 e distinte con le lettere e i numeri da A 330 a V 330, da A 331 a V 331, da A 332 a V 332, da A 333 a V 333, da A 334 a V 334, da A 335 a V 335, da A 336 a V 336, da A 337 a V 337, da A 338 a V 338 e da A 339 a V 339.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dai decreti Ministeriali 6 dicembre 1897 e 30 ottobre 1897.

Art. 3.

Agli stessi biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 15 giugno 1915, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette ufficiali* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e del 26 giugno 1915, n. 160.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, agosto 1920.

Il ministro
MEDA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, da convertirsi in legge concernente la istituzione, presso la ragioneria generale dello Stato, di un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra:

Visto l'art. 2, comma 2°. di tale decreto che dà facoltà al ministro del tesoro di stabilire, con proprio decreto, la composizione e il funzionamento del Comitato, nonchè tutto quanto riflette i servizi della liquidazione di guerra e i loro organi;

Visto l'art. 2, comma 3°, del decreto stesso il quale determina che gli uffici del Comitato debbano assorbire quelli concernenti liquidazioni di guerra, già istituiti presso la ragioneria generale dello Stato, nonchè qualunque ufficio ancora funzionasse, per lo stesso scopo, presso altri dicasteri;

Viste le dichiarazioni fatte dai singoli Ministeri circa l'esistenza di questi ultimi uffici;

Viste le designazioni fatte, per i propri rappresentanti in seno al Comitato liquidatore, dai Ministeri delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e delle terre liberate;

DECRETA:

Art. 1.

A far parte del Comitato liquidatore predetto sono chiamati, oltre il sottosegretario di Stato per il tesoro, che, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, lo presiede, i signori:

prof. Vito De Bellis, ragioniere generale dello Stato

contrammiraglio Vittorio Pullino, in rappresentanza del Ministero della marina;

avv. Gennaro Di Scanno, vice direttore generale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

rag. Eugenio Petrucci, capo ragioniere del Ministero della guerra, in rappresentanza del Ministero medesimo;

ing. Gomberto Veroj, direttore del servizio approvvigionamenti industriali, in rappresentanza del Ministero per l'industria ed il commercio;

ing. Luigi De Orchi, capo divisione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle colonie;

ing. Maggiorolti Andrea Leone, maggior generale, in rappresentanza del Ministero delle terre liberate;

avv. Giacomo Carretto, sostituto avvocato erariale generale.

I segretari del Comitato saranno nominati dal sottosegretario di Stato per il tesoro, presidente.

Art. 2.

Il Comitato liquidatore, giusta il disposto degli articoli 2 e 3 del citato R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, svolge la sua opera entro i limiti dei poteri già consentiti al Comitato interministeriale, con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e alla Giunta esecutiva di detto Comitato, con l'art. 4 del decreto medesimo e successive disposizioni di qualsiasi natura.

Entro tali limiti il Comitato liquidatore potrà attuare nuovi ordinamenti, intesi principalmente ad accelerare la liquidazione delle gestioni di guerra.

Art. 3.

Il Comitato è convocato ogni qualvolta il sottosegretario di Stato al tesoro, presidente, lo ritenga necessario.

Le deliberazioni del Comitato sono valide quando risultino presenti almeno sei dei suoi componenti, compreso il presidente. Le deliberazioni stesse sono prese a maggioranza assoluta di voti fra i presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato liquidatore potrà stabilire criteri di massima che valgano di norma agli Uffici nella trattazione di determinati affari.

Art. 4.

Il presidente del Comitato liquidatore può chiamare, in seno al Comitato stesso, esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, i quali prendono parte alle adunanze con voto consultivo.

Art. 5.

Tutte le deliberazioni del Comitato liquidatore, agli effetti dell'art. 3, comma 1°, del citato R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che conferisce al Comitato medesimo i poteri già spettanti al Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, sono firmate personalmente dal sottosegretario di Stato per il tesoro.

Art. 6.

Gli uffici del Comitato liquidatore, che fanno passaggio alla ragioneria generale dello Stato, sono:

a) dal Ministero dell'industria:

1° l'Ufficio controllo Consorzi;

2° l'Ufficio materie prime siderurgiche;

3° l'Ufficio laminati;

b) dal Ministero della guerra:

1° l'Ufficio speciale liquidazione gestione merci estere requisite;

2° l'Ufficio liquidazione conti con nazioni estere;

3° il servizio amministrativo per le armi e munizioni.

Art. 7.

Faranno parte degli uffici del Comitato liquidatore, alla dipendenza della ragioneria generale dello Stato:

1° gli organi della cessata Giunta esecutiva del Comitato interministeriale istituito per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, e cioè:

a) il Segretariato generale;

b) l'ufficio sistemazione commesse di guerra;

c) gli uffici direttivi concernenti l'alienazione del materiale residuato dalla guerra;

2° gli uffici già istituiti presso la ragioneria generale dello Stato, in virtù del disposto dall'art. 1°, comma ultimo, del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1939, secondo risulta dai decreti Ministeriali 8 gennaio e 9 febbraio 1920, nn. 294 e 2235, e cioè:

a) l'ufficio liquidazione approvvigionamenti materie prime esplosivi (AMPE);

b) l'ufficio stralcio gazometri;

c) l'ufficio revisione fatture Ilva.

Art. 8.

Gli uffici di cui ai precedenti articoli passano alla dipendenza della ragioneria generale dello Stato, col personale che vi presta attualmente servizio, con riserva di provvedimenti, in attesa del nuovo assetto che agli uffici medesimi potrà essere dato dal Comitato liquidatore.

Il personale stesso continuerà ad appartenere ai ruoli di origine e i relativi stipendi ed altri assegni fissi faranno carico ai rispettivi bilanci.

Per il personale militare saranno osservate, in quanto alla disciplina, le disposizioni in vigore per i militari che prestano servizio presso uffici civili.

Art. 9.

Gli organi esecutivi tuttora in funzione per l'alienazione dei materiali e per altre liquidazioni di guerra ed in generale qualsiasi ente che provveda, anche occasionalmente, ad operazioni inerenti alla liquidazione stessa, per quanto ha tratto alla competenza degli uffici di cui agli articoli 6 e 7, si intendono posti alla dipendenza del Comitato liquidatore.

Art. 10.

Il Comitato liquidatore, a mezzo di funzionari dello Stato e anche di privati esperti, potrà disporre verifiche ed ispezioni presso i Consorzi e gli Enti incaricati dell'alienazione dei materiali residuati dalla guerra, nonchè presso gli altri uffici pubblici, comunque interessati nei servizi di liquidazione delle gestioni di guerra.

Questo decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 agosto 1920.

Il ministro: MEDA.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme per l'entrata e l'uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti il rilascio dei passaporti ai regnicoli contenute negli articoli 1 e seguenti del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, si applicano altresì agli appartenenti alle nuove Provincie.

Art. 2.

Nel rilascio dei passaporti ordinari agli appartenenti alle nuove Provincie, le autorità competenti provvederanno a porre sul frontespizio di ogni passaporto la seguente dicitura: « Valido per gli appartenenti alle nuove Provincie ».

Tale dicitura dovrà apporsi anche ai passaporti ordinari già rilasciati agli appartenenti alle nuove Provincie anteriormente alla data del presente decreto, a misura che i passaporti stessi saranno presentati per il rilascio di un nuovo visto.

Art. 3.

Ai titolari dei passaporti di cui all'articolo precedente, sono accordate tutte le facilitazioni già concesse o che verranno concesse a favore dei regnicoli in deroga al decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895.

Art. 4.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, contrarie al presente decreto, sono abrogate.

Roma, 11 agosto 1920.

Il ministro
SFORZA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 20 agosto 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	153 57	Spagna	—
Londra	78 70	New Jork	21 66
Svizzera	359 91	**Oro**	312 03

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	596187	Comune di Buia (Udine) . . . L.	31 50
»	234208	De Toni Lorenzo fu Antonio, dom. a Moruzzo (Cuneo) - Vincolata . . . »	7 —
»	366060	Fabbriceria parrocciale di San Francesco in Tezze frazione di Vazzola (Treviso) . . . »	3 50
»	14205	Intestata come la precedente . . . »	7 —
»	479443	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Tezze, ecc., come la precedente . . . »	17 50
»	653342	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Francesco di Tezze, frazione del comune di Vazzola (Treviso) . . . »	21 —
»	714753 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Valan Eugenio, Romano, Marina, moglie di Faelli Vittorio, Italia, nubile, e Vittorio fu Antonio - congiuntamente e cumulativamente fino alla morte di Valan Giuseppe fu Angelo - inalienabile fino a quando il contitolare Valan Carlo non abbia raggiunto l'età di 30 anni . » Per la proprietà: Valan Angelo e Giovanni fu Luigi; Valan Eugenio, Romano, Vittorio ed Italia, nubile, fu Antonio; Valan Carlo di Giuseppe; Del Monego Maria fu Giovanni Battista, ved. di Antonio Valan, tutti eredi indivisi immediati e mediati di Valan Giovanni fu Angelo, dom. il Romano, l'Eugenio ed il Carlo a Roma, gli altri a Maniago (Udine)	137 50

Roma, 2 agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Comunicato.

In occasione dell'invio dei titoli qui appresso descritti alla sezione di R. tesoreria provinciale in Roma, effettuato da questo Ministero affinchè potesse aver luogo la consegna agli interessati dei titoli medesimi, sono andati smarriti i seguenti buoni del tesoro ordinari:

N. 504 di serie *A* e n. 1266 di serie *C*, intestati in favore della ditta The Armstrong Pozzuoli Company, con quietanza di Pecori Giraldi Alessandro,

N. 306 di serie *G*, intestato in favore della Società anon. Armstrong Ilva, con quietanza del signor John Made Falhner o Pecori Giraldi Alessandro,

tutti dell'esercizio 1919-920, con scadenza al 27 novembre 1920.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione senza che sia stata presentata opposizione a questo Ministero, si procederà all'emissione dei decreti che dovranno tener luogo dei buoni sopradescritti.

Roma, 19 agosto 1920.

Per il direttore generale
CIRILLO.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto l'art. 64 della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria;

Visti gli articoli 207 e seguenti del regolamento per la esecuzione della legge suddetta, approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi, tra i proprietari di fondi rustici e gli agricoltori delle Provincie calabresi, che abbiano costruito case coloniche nel periodo dal 1° luglio 1920 al 31 ottobre 1921.

Art. 2.

Le case potranno ottenere un premio di costruzione non superiore ad un quarto del loro costo effettivo, ma in ogni caso non maggiore di L. 1500.

Art. 3.

La somma complessiva disponibile per i premi di L. 30,000 sarà ripartita in parti uguali per ciascuna Provincia, e graverà sul capitolo 98 del bilancio di spesa di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Le somme non spese in una Provincia potranno, però, andare a vantaggio dei concorrenti premiabili delle altre, qualora i premi proposti superassero la quota spettante a ciascuna Provincia.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta semplice, devono pervenire non più tardi del 30 giugno 1921, al Ministero di agricoltura, per mezzo del prefetto della Provincia e devono contenere le notizie seguenti:

a) nome, cognome e dimora del concorrente;

b) l'indicazione del Comune e della contrada ove trovasi il fondo in cui la casa è stata costruita;

c) la strada d'accesso al fondo, dal capoluogo del Comune o dalla stazione ferroviaria più vicina;

d) l'indicazione se la casa sia provvista di acqua potabile e come;

e) l'estensione del fondo e un cenno sommario intorno alla sua coltivazione.

A corredo della domanda deve unirsi una dichiarazione del sindaco del Comune che comprovi l'epoca precisa dell'inizio dei lavori di costruzione, nonchè un disegno che comprenda almeno la pianta di ogni piano o una sezione della casa costruita, in modo che risultino chiaramente: la distribuzione delle stanze, la loro destinazione e le misure rispettive in lunghezza, larghezza, altezza o spessore dei muri.

Art. 5.

Le case coloniche da premiarsi dovranno, obbligatoriamente, essere di nuova costruzione e rispondere a tutte le prescrizioni del testo unico delle leggi, approvato col decreto 12 ottobre 1913, numero 126 anzidetto, nonchè alle seguenti prescrizioni stabilite dal Consiglio dei direttori delle Cattedre ambulanti della Calabria e approvate dal Ministero d'agricoltura:

1. Le case coloniche dovranno rispondere, per ampiezza e disposizione, all'importanza dell'azienda.

2. Potranno essere ammesse al premio le case coloniche destinate all'abitazione di agricoltori fissi ed avventizi di fondi comunque coltivati.

3. Le case potranno essere anche a solo pianterreno, purchè siano edificate in contrade salubri e su terreno asciutto. Anzi, nelle zone più soggette ai movimenti sismici, le case a solo pianterreno saranno da preferirsi.

4. Le costruzioni dovranno essere fatte con materiali resistenti (mattoni, piastre, ecc.) cementati con buona malta di calce e sabbia. Non sono ammesse costruzioni fatte con pietrame a secco o con argilla e quelle in legno.

5. Le case saranno coperte a tetto o a terrazza. Se coperte a tetto, questo sarà composto di travi, travetti e mattoni, cementati con gesso o malta, come sopra, con soprastante strato di tegole.

Il pavimento del pianterreno deve essere elevato di almeno 50 cm. dal suolo esterno. L'altezza degli ambienti deve essere non inferiore a m. 3 dal pavimento alla gronda; ma nelle case a solo pianterreno l'altezza deve essere almeno di m. 3,50. Le camere da letto devono avere inoltre una capacità di almeno 30 metri cubi.

6. Ogni ambiente ad uso abitazione deve avere almeno una finestra comunicante direttamente con l'esterno. La cucina sarà provvista di camino con cappa e fumaiuolo.

7. Salvo le norme contenute nei precedenti articoli, le case dovranno rispondere alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e di sanità pubblica, e a quelle stabilite nel R. decreto 16 settembre 1906, n. 511.

8. Sarà data la preferenza nel conferimento dei premi:

a) alle case provviste di stalla e annessa concimaia con platea a tenuta e pozzetto, che disti almeno 10 metri dalla casa, oppure di locali adatti per la preparazione e conservazione dei prodotti dell'azienda, o per la migliore utilizzazione dei medesimi con industrie accessorie;

b) alle case costruite in località disabitate, in modo da contribuire al progressivo ripopolamento ed alla redenzione economica delle terre incolte;

c) alle case costruite da piccoli proprietari, in condizioni economiche poco agiate.

Art. 6.

A tenore del citato art. 64 della legge per la Calabria, il costo effettivo di ciascun fabbricato, da servire di base per il conferimento del premio, dovrà risultare da un atto di collaudazione fatto per incarico del Ministero di agricoltura da uno dei direttori o as-

sistenti delle Cattedre ambulanti di agricoltura delle singole Provincie e da un ingegnere del Genio civile o delle miniere.

È fatto obbligo ai collaudatori di menzionare esplicitamente nell'atto di collaudo se le case rispondono alle singole prescrizioni obbligatorie per la premiazione di cui al precedente art. 5, e se i lavori siano ultimati.

I prefetti di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, e i direttori delle RR. cattedre ambulanti di agricoltura e dei poderi dimostrativi della Calabria, sono incaricati di dare al presente decreto la maggiore pubblicità, anche facendolo inserire nei giornali della rispettiva Provincia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 luglio 1920.

Il ministro: MICHELI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Sottosegretariato per le antichità e belle arti

CONCORSO

ad un posto di professore di pianoforte nel R. Istituto musicale di Firenze

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di professore di pianoforte nel R. Istituto musicale di Firenze, con l'annuo stipendio iniziale di L. 5000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 30 settembre 1920, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 45;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, a cui non potranno essere ammessi che quelli tra i concorrenti i quali abbiano saputo acquistarsi coll'esercizio dell'arte propria sufficienti titoli, per modo che l'esame serva soltanto ad integrarli e a graduarli, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) un preludio e fuga del « Clavicembalo ben temperato » di J. S. Bach estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame fra quelle del 1° vol. e la 4, la 12 e la 20 del II°;

b) un pezzo di D. Scarlatti scelto dalla Commissione esaminatrice fra cinque presentati dal candidato;

c) la fantasia cromatica e fuga o una delle trascrizioni di Liszt, Busoni e d'Albert delle composizioni per organo di J. S. Bach a scelta del candidato;

d) l'adagio di una sonata di Mozart o di Haydn a propria scelta;

e) la sonata op. 110 di Beethoven;

f) un'importante composizione di Sgambati o di Cesar Franck a propria scelta;

h) un pezzo ed uno studio importante di Liszt, a propria scelta.

Interpretare, previa breve osservazione, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per pianoforte scelto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un primo tempo di quintetto per pianoforte, designato dalla Commissione esaminatrice, sei ore prima dell'esame e delineare sul pianoforte l'esecuzione complessiva.

Diteggiare in diversi modi nel tempo fissato dalla Commissione esaminatrice, un passo pianistico scelto dalla Commissione stessa.

Disporre a quattro voci in modo florito nel termine di sei ore ed in stanza chiusa, un canto dato assegnato dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria sul pianoforte i temi iniziali, le opere più significative antiche e moderne.

Insegnare a un estraneo (o meglio a un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo scelto dalla Commissione stessa, in relazione al grado di abilità dell'allievo.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di omettere quelle prove di esame che, in base ai titoli degli esaminandi, siano ritenute assolutamente superflue.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Roma, 13 agosto 1920.

Il sottosegretario di Stato per le antichità e per le belle arti
ROSADI.

CONCORSO a posti di insegnante nel R. Conservatorio di musica di Parma.

Visto l'avviso di concorso a posti di insegnante nel R. Conservatorio di musica di Parma, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 29 luglio 1920, n. 178 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica del 29 detto mese, n. 31, si dichiara nullo e di nessun effetto l'avviso stesso per quanto riguarda il posto di professore di canto nel R. Conservatorio medesimo.

Roma, 13 agosto 1920.

Il sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti
ROSADI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia della Mantellate. TURINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.